

GIUST.IT - Riproduzione vietata - massime a cura di G. Virga.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - 2 novembre 1999 n. 1654 - Pres. Giovannini, Est. Romeo - Ministero per i beni culturali e ambientali ed altro (Avv.ra Stato) c. Columbu Village a r.l., (Avv.ti Zanchini e Piras jr.) e Comune di Sarroch (n.c.) e Regione Autonoma Sardegna (n.c.) - (conferma TAR Sardegna , 27.10.1987 n. 1468).

E' illegittimo un decreto ministeriale di annullamento di una autorizzazione regionale ex art. 7 della L. n. 1497/1039, nel caso in cui il decreto ministeriale stesso sia basato su di una valutazione di merito.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

(SEZIONE SESTA)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 637/1998 proposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dalla Sovrintendenza BAAAS di Cagliari e Oristano, in persona del ministro pro tempore e del sovrintendente in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello - Stato, presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

contro

la società Columbu Village a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Paolo Zanchini e Giorgio Piras jr., ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Bocca di Leone, n.78, e nei confronti

del Comune di Sarroch e della Regione Autonoma Sardegna, n.c., per l'annullamento

della sentenza n. 1468/1997 del 27.10.1987 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, resa *inter partes*.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza dei 25 giugno 1999, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, uditi l'avvocato dello Stato Fringo e l'avv. Piras;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Il TAR per la Sardegna ha accolto, con la sentenza impugnata, il ricorso della società Columbu Village a r. l. avverso il provvedimento in data 13.5.1994, con il quale il Ministero per Beni Culturali e Ambientali ha annullato l'autorizzazione per l'esecuzione di un intervento edilizio, rilasciata dalla Regione Sarda con atto n. 4111 del 26.8.1993, e la nota n. 11601 del 136.1 , 2.1993

della Sovrintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Cagliari e Oristano, riconoscendo fondato il motivo con il quale è stata dedotta la violazione dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/1977, come mod. dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, per essere stata effettuata una valutazione di opportunità piuttosto che un mero riscontro di legittimità.

Appella la difesa erariale, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza.

Resiste l'appellata, la quale ripropone le censure dichiarate assorbite in primo grado, riservandosi di proporre appello incidentale avverso la statuizione del capo della sentenza appellata con il quale è stato respinto il motivo di incompetenza del Direttore Generale che ha emanato il decreto di annullamento della autorizzazione ministeriale.

All'udienza del 25 giugno 1999, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il TAR per la Sardegna, con l'appellata sentenza, ha annullato il decreto ministeriale di annullamento di autorizzazione regionale ex art. 7 della L. n. 1497/1039, riconoscendo che l'intervento ministeriale è basato su una illegittima valutazione di "opportunità".

Questa conclusione non è condivisa dalla difesa erariale, la quale sostiene che l'annullamento della autorizzazione regionale si fonda su indubbi profili di legittimità quali la contraddittorietà degli atti e la carenza di motivazione.

L'appello è infondato.

Anche se la difesa erariale ha insistito nella pubblica udienza perché fosse risolto in modo esaustivo il problema del rapporto tra Piano Territoriale Paesistico (che, come ricorda l'appellata, ha valore regolamentare e pianificatorio ex art. 5 della L. n. 1497/1939 e ex art. 23 del R.D. n. 1357/1940, subordinato al controllo di cui all'art. 7 della L. n. 1497/1939) e l'autorizzazione paesaggistica (in proposito questa Sezione si è già pronunciata sia pure con ordinanza cautelare n. 1603/1997), non appare necessario affrontare in questa sede una tale questione, atteso che le argomentazioni addotte con l'odierno appello per censurare la sentenza impugnata, sono prive di fondamento.

Non è, infatti, vero che l'autorizzazione paesaggistica regionale sia priva di motivazione "in ordine ad un impatto paesaggistico che risulta comunque sussistente", come sostiene la difesa erariale.

La Regione Sarda ha proprio valutato l'"impatto, paesaggistico" dell'opera, riconoscendo che l'intervento (ubicato "al centro" della lottizzazione Porto Columbu approvata e convenzionata ai sensi della L. n. 765/1967 in data 29.9.1969, le cui opere di urbanizzazione primaria sono state ultimate alla data del 17.11.1989; "inoltre ha già ottenuto la deroga ai sensi dell'art. 13 comma 1° lett. C) della L.R. n. 45/89 e successive modificazioni") "non altera in modo sostanziale le caratteristiche peculiari del territorio, né introduce elementi tali da modificarne in negativo la panoramicità ed i valori paesaggistici intrinseci".

L'autorità ministeriale non è stata dello stesso avviso, e, dopo aver descritto in dettaglio il progetto autorizzato, è pervenuta alla conclusione che la Regione ha addirittura "omesso di effettuare valutazioni essenziali ai fini della verifica dell'effettiva compatibilità paesaggistico-ambientale dell'intervento".

La radicale divergenza della valutazione ministeriale sull'impatto paesaggistico dell'opera autorizzata rispetto a quella espressa dalla Regione, dimostra lo sconfinamento nel merito del Ministero, il quale, piuttosto che censurare sul piano di un sindacato (sia pure penetrante) di legittimità la decisione della Regione, ha finito per sostituirsi a questa, esercitando un autonomo potere di verifica della compatibilità del progetto con l'ambiente circostante.

La Regione Sarda ha posto delle condizioni alla realizzazione del progetto assentito: "durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere salvaguardata al massimo la vegetazione esistente ed i movimenti di terra dovranno essere ridotti all'indispensabile".

Il Ministero, oltre a denunciare l'inidoneità della condizione posta, ha colto in questa un "sintomo" del difetto di motivazione e di contraddittorietà dell'autorizzazione regionale.

In proposito la difesa erariale, per avvalorare la posizione ministeriale, pone la seguente alternativa: o la ponderazione ambientale era già stata pienamente effettuata, sicché la prescrizione si rivelava inutile e "di maniera", oppure aspetti così rilevanti per il paesaggio (vegetazione e della morfologia

dei luoghi) non potevano essere salvaguardati da una "generica" prescrizione, ma esigevano una "modifica sostanziale dell'impostazione progettuale", con la conseguenza che l'autorizzazione doveva essere negata.

Anche in questa alternativa, è dato cogliere un giudizio di merito espresso dall'autorità ministeriale, la quale muove dal presupposto significativo della insufficienza delle "condizioni poste" a garantire quei valori paesaggistici, la cui compromissione la Regione ha escluso che possa esserci "in modo sostanziale", senza pretendere di affidare alle sole "condizioni poste" la salvaguardia della vegetazione esistente e della morfologia dei luoghi.

Queste condizioni, infatti, sollecitano la società, che ha ottenuto l'autorizzazione, ad eseguire il progetto con una doverosa attenzione, al fine di contenere la modifica dei luoghi negli limiti necessari alla realizzazione di questo.

L'appello va, pertanto, respinto.

Le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello in epigrafe. Compensa le spese dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 1999 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giovannini

Costantino Salvatore

Paolo D'Angelo

Giuseppe Romeo est.

Francesco Caringella

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1999.